



# COMUNE DI VILLABATE

PROVINCIA DI PALERMO

SETTORE FINANZE E TRIBUTI

E GESTIONE RISORSE UMANE

Prot. 14637 del 04/06/2008

**Oggetto: Aliquote e tariffe anno 2008 ed esenzione ICI prima casa**

Con la presente si chiede di volere curare la pubblicazione sul sito telematico del Comune di Villabate dei seguenti comunicati:

**Aliquote e tariffe anno 2008 –**

Si comunica che – ai sensi di quanto disposto dal comma 169 dell'articolo unico della legge n. 296/2006 (finanziaria 2007) – per l'anno d'imposta 2008 sono state prorogate le tariffe e le aliquote vigenti nell'anno 2007. In particolare:

ICI:      aliquota ordinaria            : 6.75 per mille  
          Aliquota ridotta                : 4.75 per mille  
          Detrazione:                        : €. 103.29

TARSU : vedi deliberazione C.S. n. 56 del 22/05/2006 (agli atti dell'ufficio)

TOSAP : vedi deliberazione C.S. n. 23 del 26/02/2004 (agli atti dell'ufficio)

ICP     : vedi deliberazione C.S. n. 19 del 26/02/2004 (agli atti dell'ufficio)

ADDIZIONALE IRPEF: 0.5 per cento.

**Esenzione ICI prima casa – Immobili in comodato d'uso e pertinenze**

In ordine all'esenzione dell'ICI per la prima casa stabilita dall'art. 1 del D.L. n. 93/2008 si comunica quanto segue:

- l'esenzione stabilita dall'art. 1 del D.L. n. 93/2008 si estende anche ai citati "immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta", e ciò ancorché il regolamento comunale riconosca per questa fattispecie imponibile solo l'aliquota ridotta e non già la detrazione d'imposta;
- ai sensi del comma 2 del citato art. 10 del regolamento comunale sull'ICI, l'assimilazione/equiparazione all'abitazione principale ed il connesso beneficio dell'esenzione decorrono dall'anno successivo a quello in cui è di fatto avvenuta la cessione in uso gratuito dell'immobile a parenti in linea retta fino al 2° grado e resta confermato l'obbligo di presentazione di specifica istanza (ovvero di specifica dichiarazione ICI). Pertanto gli immobili che vengono concessi in uso gratuito a decorrere dall'01/01/2008 possono usufruire dell'assimilazione/equiparazione e della conseguente esenzione d'imposta solo per l'anno d'imposta 2009;
- ai sensi del comma 3 del citato art. 10 del regolamento comunale sull'ICI, l'assimilazione/equiparazione all'abitazione principale ed il connesso beneficio dell'esenzione rimangono limitati agli immobili con categoria catastale A2 – A3 e A4;
- ai sensi dell'art. 9 del regolamento comunale sull'ICI sono assimilate all'abitazione principale le relative pertinenze (garage, box, posto auto, soffitta e cantina) a condizione che esse siano durevolmente ed esclusivamente asservite all'abitazione e siano ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

F.to Ignazio Tabone